REGOLAMENTO (CE) N. 475/2004 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2004

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 292/2004 della Commissione (2).
- L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 292/2004, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 292/2004, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). (2) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 8.

IT

ALLEGATO RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 13 MARZO 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,97 (1)
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,97 (1)
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	89,24 (2)
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4697 (³)
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,97 (1)
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4697 (³)
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4697 (³)
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4697 (3) (4)
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,97 (1)
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4697 (³)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

- S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

- (1) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
 (2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
 (3) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
 (4) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).